

Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo

Tra

Il Governo della Repubblica Italiana

E

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

Preambolo

Con l'intento di intensificare le relazioni di amicizia esistenti tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Araba d'Egitto (d'ora in avanti denominati le "Parti" o "Italia" ed "Egitto"),

alla luce dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica stipulato tra i due Paesi al Cairo, il 29 Aprile 1975 e

al fine di assicurare, nel futuro, la più proficua attuazione dei programmi e dei progetti da concordare vicendevolmente tra entrambe le Parti,

entrambe le Parti auspicano di intensificare i rapporti di cooperazione tra le Istituzioni pubbliche e private, le Agenzie, le Organizzazioni nazionali ed internazionali per l'attuazione di specifici progetti o programmi di sviluppo, secondo i termini del seguente Accordo Quadro.

Articolo I

Obblighi delle Parti

1. Il Governo italiano fornirà al Governo egiziano assistenza finanziaria, risorse materiali, aiuti alimentari, assistenza tecnica, programmi di conversione del debito, opportunità di formazione, "formazione tecnico-professionale e programmi di cooperazione inter-universitaria", programmi di borse di studio per la cooperazione allo sviluppo e *commodity aid*. Da parte sua, l'Egitto dovrà assicurare l'effettivo utilizzo di detta assistenza.
2. I termini e le condizioni dettagliati, inclusi gli oneri finanziari ed altri obblighi delle Parti, in riferimento a progetti e programmi specifici e ad altre attività comuni (d'ora in avanti denominati "Progetti"),

derivanti dal presente Accordo, saranno, in ciascun caso, precisati dalle Parti in accordi separati. Tali accordi (d'ora in avanti denominati "accordi specifici") comprenderanno gli accordi amministrativi, che saranno redatti tramite uno scambio di note, con esplicito riferimento al presente Accordo.

3. In caso di qualsiasi discrepanza tra il presente Accordo ed i summenzionati accordi specifici, questi ultimi prevarranno.
4. Per lo scopo del presente Accordo, il Ministero degli Affari Esteri (attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) rappresenterà l'Italia, ed il Ministero della Cooperazione Internazionale rappresenterà l'Egitto (essi saranno d'ora in avanti denominati "Autorità Competenti").
5. Il Governo egiziano fornirà al Governo italiano le informazioni necessarie per l'approvazione delle richieste sottoposte per i progetti.

Articolo II

Enti esecutori

1. In relazione al presente Accordo, con il termine "Ente esecutore" si intenderà la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e/o qualsiasi autorità pubblica non egiziana, qualsiasi società pubblica o privata non egiziana e qualsiasi organizzazione pubblica o privata riconosciuta da entrambi i Governi ed incaricata dal Governo italiano, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, per la realizzazione degli specifici accordi, cui si fa riferimento nell'Art. I, paragrafo 1 e 2.
2. Entrambe le Parti riconoscono l'importante ruolo delle ONG nelle attività della Cooperazione Italiana. Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto si impegna a facilitare l'autorizzazione delle Organizzazioni

non Governative italiane ad esercitare una o più attività normalmente svolte dalle ONG , secondo la Legge No. 84 /2002 sulle ONG.

3. Salvo non diversamente concordato in qualsivoglia accordo specifico, il Governo italiano si farà carico delle spese e dei costi sostenuti dagli enti esecutori, in conformità con le leggi ed i regolamenti del Ministero degli Affari Esteri italiano, fatta eccezione per quei costi di cui si farà carico l'Egitto, così come dichiarato nel seguente paragrafo 4.
4. L'Egitto, nel più breve tempo possibile, prenderà i seguenti provvedimenti relativamente agli Enti esecutori non egiziani:
 - a. Rilasciare a tali Enti, senza alcun onere per gli stessi, tutti i permessi e le autorizzazioni necessari definiti in accordi specifici, come stabilito nell'art.I, paragrafo 2, secondo le leggi ed i regolamenti a tale proposito applicati in Egitto;
 - b. Esentare tali Enti dalle tasse sul reddito, in riferimento a qualsivoglia remunerazione ad essi corrisposta da fondi e risorse che non provengano dall'Egitto, in considerazione del fatto che prestano il loro servizio in Egitto sulla base del presente Accordo;
 - c. Esentare tali Enti dal dover presentare dichiarazione fiscale o finanziaria alle autorità egiziane, così com'è invece richiesto alle altre persone fisiche o società;
 - d. Non imporre alcuna restrizione di valuta o cambio sui fondi versati all'Egitto dagli Enti esecutori non egiziani per la realizzazione delle attività svolte in base al presente Accordo, e facilitare scambi come anche il trasferimento di tali fondi al di fuori dell'Egitto e l'apertura di conti bancari, in conformità alla legislazione vigente e applicata.

Articolo III

L'Ufficio di Cooperazione

L'Ufficio italiano di Cooperazione allo sviluppo è parte dell'Ambasciata italiana in Egitto, al fine di facilitare i canali di comunicazione con il Governo egiziano relativamente a tutte le questioni connesse con la cooperazione allo sviluppo. L'Ufficio italiano di Cooperazione allo sviluppo in Egitto è il diretto rappresentante locale della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.

Il Direttore dell'Ufficio di Cooperazione riferirà al Capo della Rappresentanza Diplomatica sulle attività e la gestione dell'Ufficio. Il Governo italiano si riserva il diritto di accreditare il Direttore dell'Ufficio italiano di Cooperazione allo sviluppo come Addetto di Cooperazione dell'Ambasciata d'Italia ed in possesso di *status* diplomatico.

L'Ufficio italiano di Cooperazione in Egitto può nominare personale di assistenza tecnica italiano con incarichi di lunga durata (capi progetto senior e personale dell'Ufficio) e personale amministrativo, aventi gli stessi privilegi del personale dell'Ambasciata, previa consultazione con il Governo egiziano.

L'Ufficio italiano di Cooperazione allo sviluppo in Egitto può nominare personale, proveniente da uno degli Stati Membri dell'UE, con incarichi di lunga durata, previa consultazione con il Governo egiziano, così come il Governo italiano ritiene più opportuno per il corretto funzionamento dell'Ufficio. Il personale proveniente dagli Stati membri dell'UE sarà soggetto all'art. V.

Il Governo italiano notificherà al Governo egiziano i nominativi dei membri della missione, dei loro consorti e dei figli a carico e qualsiasi cambiamento relativo al loro *status*.

L'Ufficio italiano può temporaneamente avvalersi di specializzati o laureati italiani per permettere loro di effettuare tirocini allo scopo di migliorare il livello di qualificazione della loro formazione attraverso attività pratiche di formazione. A tale personale può essere rilasciato un visto temporaneo di entrata e un permesso di residenza per la durata del loro soggiorno.

Articolo IV

Cooperazione decentrata

La Cooperazione allo Sviluppo Decentrata è considerato un valido strumento di cooperazione tra i paesi. Le autonomie locali italiane (ad esempio Regioni, Amministrazioni provinciali e Comuni) promuovono tale cooperazione al fine di coinvolgere differenti componenti della Società Civile e/o altre amministrazioni locali che, attraverso un partenariato, possono cooperare per promuovere il processo di sviluppo.

A tal riguardo, entrambe le parti promuoveranno le iniziative presentate dalle Autonomie locali italiane nell'ambito dello sviluppo in partenariato con i soggetti egiziani delle Amministrazioni e della società civile, nell'ambito dei programmi bilaterali o multilaterali, dei progetti non governativi e dei progetti realizzati dalla società civile egiziana e italiana. Le Autorità competenti di entrambe le Parti saranno i referenti e i coordinatori per questo tipo di cooperazione.

Gli esperti e il personale italiano e/o proveniente dall'UE, impiegati dalle Autonomie locali nel quadro dei progetti finanziati dalla

Cooperazione decentrata, godranno degli stessi privilegi del personale non egiziano, così come riportato nell'art. V.

Articolo V

Personale di supporto tecnico

1. Il supporto tecnico definito in base al presente Accordo e' fornito da esperti di supporto tecnico (incarichi a breve o lungo termine su progetti finanziati nel quadro di questo Accordo), assunti dal Ministero degli Affari Esteri italiano o dagli Enti esecutori, cui si fa riferimento nel precedente art. II, paragrafo 1. La prestazione congiuntamente definita dei servizi, che i suddetti esperti (d'ora in avanti denominati "Personale") svolgeranno, sarà soggetta alla disponibilità di persone esperte e qualificate al giusto momento. In base al presente Accordo, i cittadini italiani e dell'Unione Europea non in possesso della cittadinanza egiziana, i loro consorti e i figli a carico, saranno definiti come "Personale" non egiziano, indipendentemente dalla loro nazionalità.
2. In ciascun caso e per ciascun progetto, l'Ufficio italiano di Cooperazione fornirà alla competente Autorità egiziana la denominazione e la completa descrizione dell'incarico del personale non egiziano assunto dal Ministero degli Affari Esteri e dagli Enti esecutori, come riportato sopra. Nel caso di progetti finanziati dal Governo italiano e realizzati dalle Autorità egiziane competenti, le Autorità egiziane forniranno all'Ufficio di Cooperazione una lista completa degli incarichi, delle loro descrizioni e dei titoli di studio dei candidati.

3. Per ciascun progetto, il Ministero degli Affari Esteri italiano fornirà alla competente Autorità egiziana tutte le informazioni necessarie, relative ai candidati per gli incarichi cui si fa sopra riferimento.
4. Per ciascun progetto, la competente Autorità egiziana ed il Ministero degli Affari Esteri italiano decideranno congiuntamente in quale misura l'Egitto dovrà nominare gli omologhi egiziani del personale non egiziano, o decideranno altre misure da predisporre per raggiungere gli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgere i propri incarichi, tutti i membri del personale non egiziano saranno soggetti alle direttive delle Autorità egiziane o di altri enti egiziani.
6. L'Egitto assicura che i membri del personale non egiziano, i loro consorti e i figli a carico, godranno del trattamento più favorevole riconosciuto agli altri Paesi membri dell'Unione europea e della Commissione europea.
7. Nel caso di situazioni di emergenza che possano costituire pericolo per la sicurezza del personale straniero in Egitto, quest'ultimo contribuirà a facilitare il rimpatrio.
8. Nel caso in cui si manifestasse una situazione o una delle condizioni cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 7, entrambi i Governi dovranno consultarsi e cooperare a stretto contatto, al fine di ridurre al minimo ogni rischio o danno a cui potrebbero essere esposti i membri del personale non egiziano, i loro consorti e i figli a carico, come anche per ridurre i danni che potrebbero occorrere alle loro proprietà personali, alle attrezzature e ai veicoli, utilizzati per i progetti che sono stati realizzati in base al presente Accordo.

9. In caso di crisi, il personale non egiziano che lavori in conformità con le istruzioni impartite dall'Ambasciata italiana, dopo aver consultato la competente Autorità egiziana, avendo preso le necessarie precauzioni imposte dalle circostanze stesse e che, di conseguenza, sia impossibilitato a presentarsi sul luogo di lavoro, nella convinzione di essere giustificato dalle circostanze, non sarà considerato colpevole di abbandono del servizio sulla base del relativo contratto.
10. Previa consultazione con l'Italia, l'Egitto potrà richiedere la conclusione anticipata di un contratto di lavoro di qualsiasi membro del personale non egiziano il cui lavoro o comportamento non siano ritenuti soddisfacenti.
11. L'Italia ha il diritto di richiamare qualsiasi membro del personale non egiziano in qualunque momento, dopo una consultazione con l'Egitto finalizzata anche alla discussione delle necessarie misure da prendere per garantire una rapida sostituzione di tale membro del personale nel caso in cui l'Egitto lo richieda.
12. Se concordato tra le Autorità competenti di entrambi i Paesi, qualsiasi membro del personale non egiziano può essere trasferito da una funzione o da un posto ad un altro, durante il periodo dell'incarico.
13. L'Italia coprirà tutte le spese, i salari ed i costi del proprio personale non egiziano, in conformità con le leggi ed i regolamenti del Ministero degli Affari Esteri italiano, a meno che essi non siano sostenuti dall'Egitto, così come pattuito nel seguente paragrafo 14.
14. Per quanto riguarda il personale non egiziano con incarichi di lunga durata, l'Egitto, fornirà, - se concordato in accordi specifici come definito in art. I - alloggi ammobiliati, uffici, trasporti, servizi di segretariato, e altri servizi necessari, in conformità con le normali

pratiche della cooperazione internazionale allo sviluppo. L'Egitto dovrà concedere congedo a titolo di ferie, malattia, gravidanza e maternità, in conformità con i rispettivi contratti di lavoro.

15. L'Egitto si impegna a che i membri del personale non egiziano con incarichi di lunga durata (più di sei mesi), i loro consorti e i figli a carico debbano:

- a. essere esentati dal servizio nazionale e da altri obblighi militari;
- b. avere il diritto di aprire conti bancari, essere esentati da qualsiasi restrizione di valuta o di cambio di valuta estera, generalmente imposta ai fondi esteri introdotti in Egitto. Sarà inoltre loro concesso di cambiare ed esportare tali fondi, così come i beni e gli effetti personali importati e/o venduti, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 16 e 17 e con le leggi vigenti e applicate in Egitto.

16. Il personale non egiziano con incarichi di lunga durata, inclusi i consorti e i figli a carico non saranno soggetti a:

- a. tassazione sugli stipendi, sulla remunerazione e sulle indennità pagati da parte italiana in considerazione del loro lavoro svolto in Egitto, a condizione che la remunerazione venga corrisposta da o per conto di un datore di lavoro non residente in Egitto e che essa non sia sostenuta da una rappresentanza permanente in Egitto di proprietà dello stesso datore di lavoro;
- b. obbligo di presentare alle Autorità egiziane le dichiarazioni dei redditi o le dichiarazioni fiscali, che sono obbligatorie per quanto riguarda i cittadini egiziani o gli espatriati residenti in Egitto per gli emolumenti di cui sopra.

17. Le Autorità egiziane adotteranno le procedure necessarie per le esenzioni su quanto importato dal personale non egiziano con incarichi di lunga durata, entro sei mesi dal loro arrivo. Nello specifico tale personale sarà esentato da:

- a. tutti i dazi doganali, le tasse e altri tipi di oneri imposti sull'importazione e sull'esportazione di apparecchiature domestiche ed effetti personali nuovi o usati, importati dal personale non egiziano con incarichi di lunga durata e soggetto alla ri-esportazione al termine del periodo di lavoro. In caso di cessione di tali beni ad altre persone che non godano degli stessi privilegi di esenzione, le relative imposizioni fiscali verranno pagate in base allo stato d'uso e alle tariffe applicabili.
- b. Tutti i dazi doganali e altri oneri previsti per i veicoli, nuovi o usati, per uso privato del personale non egiziano con incarichi di lunga durata, purché sia ri-esportato al termine del periodo lavorativo. Nel caso in cui l'autoveicolo sia venduto in Egitto ad una persona che non goda degli stessi privilegi di esenzione, verranno corrisposti le tariffe doganali e qualsiasi altro onere.

L'Egitto inoltre consentirà, per ogni membro del personale non egiziano con incarichi di lunga durata, l'importazione di un altro autoveicolo esente da tariffe doganali e altri oneri finanziari, al termine del quarto anno di servizio. Qualora il contratto fosse rinnovato per un periodo di 5 o più anni, il veicolo sarà riesportato al termine del contratto, e nel caso in cui venga venduto ad una persona che non goda delle medesime esenzioni, esso sarà soggetto al pagamento delle imposte doganali e fiscali previste, come menzionato in questo paragrafo, a condizione che venga riesportato il primo veicolo o vengano corrisposti i dovuti dazi

doganali. Tale veicolo sarà temporaneamente esentato dalle imposte doganali e da qualsiasi altro onere previsto per la ri-esportazione.

- c. Nel caso in cui il veicolo, di cui ai precedenti paragrafi, sia danneggiato senza possibilità di riparazione a costi ragionevoli ed esclusa la responsabilità da parte del personale non egiziano con incarichi di lunga durata, il veicolo sarà riesportato ovvero i dazi doganali e qualsiasi altro onere pagati e l'Egitto permetterà l'importazione di un veicolo sostitutivo, esentato dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere previsto, sulla base della stessa norma applicata in caso di sostituzione del primo veicolo, a condizione che il primo veicolo sia ri-esportato al termine del periodo lavorativo, ovvero vengano pagati i dazi doganali per lo stesso.
- d. Le Autorità egiziane predisporranno inoltre le procedure necessarie per l'esenzione dai dazi portuali e doganali, imposte di importazione ed esportazione ed altri oneri per i quattro veicoli, proprietà del Governo italiano, utilizzati dall'Ufficio di Cooperazione e garantirà che le autovetture siano sdoganate senza ritardi. Tuttavia tali dazi ed oneri dovranno essere corrisposti, secondo le leggi vigenti in Egitto, nel caso in cui tali autovetture siano rivendute o adibite in Egitto a qualsiasi altro uso.

18. L'Egitto emetterà, in accordo con le pertinenti leggi e regolamentazioni egiziane, senza ritardi, visti multientrata gratuiti per il personale non egiziano, per i loro consorti e i figli a carico per l'ingresso e l'uscita dal territorio egiziano. L'Egitto emetterà inoltre permessi di soggiorno e permessi di lavoro e altre autorizzazioni necessarie e/o permessi per l'intera durata del contratto dell'impiegato. Per quanto riguarda il personale non egiziano, esso, dopo aver ottenuto la necessaria

approvazione di lavoro, nel caso non sia già munito di un visto di ingresso per l'Egitto, al momento dell'entrata nel Paese gli sarà concesso un visto di entrata della durata di 1 mese.

Inoltre, il personale non egiziano che verrà in Egitto nel quadro di programmi di cooperazione allo sviluppo finanziati in base a questo Accordo e impiegato da imprese private, che hanno stipulato un contratto con Ministeri, Autorità o altri enti, dovrà ottenere il consenso del Dipartimento di sicurezza del Ministero o dell'Autorità competente, prima di far domanda per il permesso di lavoro, e nel frattempo potrà – su richiesta del Ministero, dell'Autorità o dell'Ente controparte delle loro imprese – ottenere un permesso di residenza temporaneo della durata di 2 mesi. E' previsto inoltre che, sino al momento dell'emissione del permesso di lavoro, ai cittadini non egiziani in oggetto venga garantito il permesso di soggiorno. Dopo due mesi, il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato in virtù di permessi di lavoro o ricevute che provino la richiesta di tali permessi.

Affinché il personale non egiziano possa ottenere un permesso di lavoro, le Parti hanno concordato quanto segue:

- La percentuale di impiegati non egiziani presso l'impresa privata, qualsiasi sia il numero delle filiali di cui si compone, non deve superare il 10% del numero totale degli impiegati.
- I titoli e l'esperienza lavorativa degli impiegati non egiziani devono essere in linea con la posizione ricoperta, per la quale si richiede il permesso di lavoro in accordo con le leggi e i regolamenti vigenti in Egitto.
- Saranno rispettate le procedure interne egiziane previste per l'ottenimento di permessi di lavoro.

19. L'Egitto si impegna a facilitare l'emissione delle patenti di guida nazionali per il personale non egiziano, così come per i consorti e i figli a carico che possiedano una patente di guida valida, in Italia o in un altro Stato. L'Egitto permetterà inoltre l'uso di patenti di guida internazionali.

Articolo VI

Risorse Materiali/ Commodities

1. In merito a questo Accordo, il termine "Commodities" indica beni, materiali, veicoli, macchinari, attrezzature, pezzi di ricambio e qualsiasi altra risorsa materiale fornita dal Governo italiano e dagli Enti esecutori dei progetti, regolamentati da questo Accordo, o qualsiasi altra risorsa materiale consegnata all'Egitto nell'ambito di un accordo specifico.
2. Se non stabilito altrimenti in accordi specifici, l'Italia garantirà quanto segue:
 - a. Copertura dei costi reali, quali acquisto, trasporto e, se necessario, assicurazione in relazione a ogni consegna di beni;
 - b. Responsabilità della consegna dei beni all'Egitto e
 - c. Assicurazione che gli Enti esecutori informino tempestivamente le agenzie designate in Egitto della data stimata per l'arrivo e per le consegne. Dovrà inoltre fornire i documenti di spedizione, le fatture e ogni altra relativa informazione.
3. Se non stabilito altrimenti in accordi specifici, l'Egitto garantirà quanto segue:
 - a. Informare il Governo italiano, se necessario, circa lo sdoganamento delle importazioni e notificare all'Italia la

documentazione richiesta per le procedure doganali, di cui sopra, applicate in Egitto;

- b. Rilasciare le necessarie licenze di importazione e ogni altro necessario permesso per l'importazione di beni, in accordo con quanto stabilito nel seguente paragrafo c);
 - c. Non utilizzare il dono italiano per coprire i costi di alcun dazio doganale, o di altre relative imposte connesse all' ingresso dei beni in Egitto;
 - d. Garantire il sicuro e rapido ricevimento, ormeggio, scarico, trattamento, smistamento e spedizione, nonché lo stoccaggio e il trasporto interno dei beni importati;
 - e. Adottare le misure necessarie ad istituire tutte le procedure indispensabili per i reclami, in caso di smarrimento o danneggiamento, sia parziale che totale, di ogni consegna di beni e informarne quindi tempestivamente l'Italia.
4. I beni, inclusi i veicoli dei progetti, diventeranno e rimarranno proprietà dell'Egitto per il periodo di tempo stabilito da ciascun Accordo specifico o, sulla base di un ulteriore Accordo, saranno successivamente esportati o diventeranno proprietà dell'Ufficio di Cooperazione. In ogni caso, i beni saranno sempre a disposizione esclusiva del relativo progetto o programma, ovvero di qualsiasi altra attività congiunta regolata da questo Accordo nel corso della sua attuazione.

Articolo VII

Valutazione

Allo scopo di proseguire e valutare la cooperazione in corso e di pianificare la cooperazione futura, le Autorità competenti si renderanno disponibili per la reciproca consultazione e si scambieranno le informazioni ritenute necessarie.

Articolo VIII

Procedure contabili e revisione dei conti

I rappresentanti dell'Autorità di Controllo Italiana e della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo avranno il diritto di effettuare tutte le revisioni contabili e le attività di monitoraggio sugli Enti esecutori, che ritengano necessarie relativamente all'uso dei fondi italiani in questione, sulla base della pertinente documentazione.

Articolo IX

Controversie

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o la realizzazione di questo Accordo sarà risolta grazie ad un negoziato tra le Parti per mezzo dei canali diplomatici.

Articolo X

Modifiche

Questo Accordo potrà essere emendato con il mutuo consenso delle Parti contraenti, attraverso scambio di note o lettere; ciascun emendamento sarà soggetto alle procedure legali indicate nell'art. XI.

Articolo XI

Entrata in vigore e fine

Questo Accordo sostituirà l'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica stipulato tra i due Paesi al Cairo, il 29 Aprile 1975, fatta eccezione per le attività di cooperazione scientifica.

Questo Accordo entrerà in vigore dalla data dell'ultima notifica del completamento delle procedure costituzionali e rimarrà in vigore per cinque anni; sarà rinnovato automaticamente per un periodo della stessa durata, fuorché nel caso in cui le due Parti esprimano, per iscritto, il proprio desiderio di cancellare l'Accordo. Questo Accordo potrà essere sciolto da entrambi i Contraenti con un preavviso scritto di sei mesi.

Questo Accordo coprirà anche i progetti già avviati nel momento in cui esso entrerà in vigore.

A testimonianza, le Parti, nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti, legalmente autorizzati per questo scopo, hanno convenuto che tale Accordo, sia firmato in due copie originali, entrambe ugualmente autentiche, nelle lingue inglese, araba e italiana. In caso di divergenza nella sua interpretazione, prevarrà la versione inglese.

Firmato al Cairo il 17 Gennaio 2010.

**Per il Governo della
Repubblica Italiana
H.E. Claudio Pacifico**

**Per il Governo della
Repubblica Araba d'Egitto
H.E. Fayza Abounaga**

Ambasciatore d'Italia al Cairo

**Ministro della Cooperazione
Internazionale**

